



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

D.R. Rep. n. 1228/2016

Prot. n. 32967-11/13 del - 8 SET. 2016

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA ANNUALE TEMA DI RICERCA "POTENZIAMENTO DEGLI UTT PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE, AUMENTANDO LE OCCASIONI DI CONTATTO E PROMOZIONE VERSO IL MONDO INDUSTRIALE, NONCHE' LE ATTIVITA' E INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEI PREDETTI TITOLI"- PROGETTO DI RICERCA "UTEMINS – UNIVERSITY TECHNOLOGY MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING SPECIALIST" (CON FOCALIZZAZIONE SULLE TEMATICHE DELLE LIFE SCIENCES) - RESPONSABILE SCIENTIFICO/DELEGATO DEL RETTORE ALLA PROMOZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' DI RELAZIONE CON IMPRESE E ISTITUZIONI PUBBLICHE E AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: PROF. LORENZO ZANNI

IL RETTORE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7.2.2012, pubblicato in G.U. n. 49 del 28.02.2012 e s.m.i.;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*) e successive modifiche e integrazioni;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e successive modifiche e integrazioni;
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- visto il decreto rettorale rep. n. 1037 del 30.5.2007, pubblicato sul B.U. n. 69, con il quale è stato emanato il Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22, recante disposizioni in materia di assegni di ricerca, modificato con l'articolo 6, comma 2 bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 (*Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240*);
- visto il Codice etico della Comunità universitaria dell'Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale rep. n. 1381 del 28 luglio 2011;
- vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*) ed in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- visto il *Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010* emanato con decreto rettorale rep. n. 325/2016 del 3 marzo 2016;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

– visto il D.R. rep. n. 1093/2016, prot. 28393 – III/13 del 25 luglio 2016;

DECRETA

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) relativo alle "Tipologie di assegni" e all'art. 5, comma 2 lettera b) relativo alle "Modalità di selezione" del Regolamento per assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 di durata annuale - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – Settore Concorsuale 13/B2 - Tema di ricerca Potenziamento degli UTT per il sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di proprietà industriale, aumentando le occasioni di contratto e promozione verso il mondo industriale, nonché le attività e iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico dei predetti titoli - Progetto di ricerca UTEMINS – University Technology Marketing and international Networking Specialist, (con focalizzazione sulle tematiche delle Life Sciences) – Responsabile scientifico/Delegato del Rettore alla promozione e coordinamento attività di relazione con imprese e istituzioni pubbliche e al trasferimento tecnologico Prof. Lorenzo Zanni.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nonché della laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente nei settori in ambito scientifico legato alla life sciences (scienze biomediche e biotecnologiche, chimica, biologia).

Il possesso del diploma di scuola di specializzazione medica corredato da una adeguata produzione scientifica, per i settori interessati, ovvero del titolo di dottorato di ricerca, o equivalente conseguito all'estero, nei settori in ambito scientifico legato alla life sciences (scienze biomediche e biotecnologiche, chimica, biologia), costituisce titolo preferenziale.

Ulteriori requisiti richiesti:

- esperienza di ricerca e/o di lavoro presso laboratori di ricerca pubblici e/o privati nel settore delle life sciences;
- esperienze di ricerca e/o di lavoro collegate all'innovazione tecnologica e ai sistemi produttivi nel settore delle life sciences;
- elevate capacità relazionali ed esperienza di rapporti internazionali;
- livello avanzato di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti.

Non sono ammessi a partecipare:

- il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- coloro che avranno avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 e sue modifiche e integrazioni per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate alla Direzione Generale dell'Università degli Studi di Siena – Banchi di Sotto, 55 – Siena, e devono essere inviate esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata all'indirizzo rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica all'indirizzo concorsi@unisi.it entro il termine perentorio del 28 SET. 2016

Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate posta elettronica la data del terminale di questa Università che le riceve.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio concorsi e procedimenti elettorali di questo Ateneo (tel 0577 235059 – 235058 – 235060). Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato A), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome e il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
- la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- se cittadino di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, da accertarsi prima dell'inizio dell'attività da parte dell'Autorità competente;
- il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- di non avere un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;

- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi.

Alla domanda il candidato deve allegare:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B);
- pubblicazioni scientifiche e relativo elenco sottoscritto;
- curriculum vitae sottoscritto;
- copia di un documento di identità.

Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura dell'Università, ai soli fini dell'inserimento nel database per la gestione della procedura concorsuale.

I titoli di studio conseguiti all'estero dovranno, di norma, essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: www.miur.it)

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

I candidati in situazione di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere il colloquio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda.

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è composta di almeno tre membri esperti della materia ed è designata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. La Commissione è nominata con decreto del Rettore. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

Alla prima riunione la Commissione prenderà visione dell'elenco dei partecipanti e dichiarerà di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro o con i candidati e dell'art. 35, comma 3, lettera e) del d.lgs. 165/2001; inoltre l'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria prevede che i membri delle commissioni di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sono, oltre a propri parenti e affini fino al quarto grado, il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità. La commissione procederà quindi a nominare il Presidente e il Segretario.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

La selezione viene effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio, secondo criteri predeterminati dalla commissione stessa.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà inviato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo. E' possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutti i candidati ammessi al colloquio esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.

I candidati, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento.

I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.

Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo verbale.

Art. 6 - GRADUATORIA

Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei. Tale graduatoria è valida fino a un massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.

Gli atti sono approvati con decreto del Rettore, previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sulle pagine web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 - OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante.

L'atto riporta, in allegato, le principali attività di ricerca affidate.

L'atto è predisposto dagli Uffici competenti e firmato dal Rettore.

L'assegno è rinnovabile per un periodo non inferiore a un anno in presenza delle seguenti condizioni:

- prosecuzione della ricerca che ha dato origine alla prima assegnazione;
- accertata disponibilità di budget necessaria a coprire i costi per la nuova durata dell'assegno, nelle forme previste dall'art. 3 del Regolamento citato in premessa;
- valutazione positiva del periodo precedente, sulla base della relazione di cui al successivo art. 8.

Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.

La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla l. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a sei anni.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso con decreto del Rettore come prosecuzione del predetto tema di ricerca. La proroga non potrà essere superiore a tre mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata sopraindicati.

In caso di finanziamento pubblico, l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

L'attività del titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.

La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e notificata al Rettore. La revoca è disposta dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il titolare dell'assegno.

Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca, l'assegnista dovrà presentare al Rettore una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Rettore; i costi sono a carico dell'assegnista o del centro che ha bandito l'assegno o coperti con altri fondi esterni.

Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.

Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 28 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare agli Uffici competenti il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. I maggiori oneri sono a carico del bilancio universitario.

Il Rettore può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell'assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione dei fondi utilizzati per il finanziamento dell'assegno. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l'assegno di ricerca.

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

L'importo annuo dell'assegno di cui al presente bando è pari a 45.000,00 euro lordo complessivo.

L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare.

I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Rettore qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Gli assegni di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo 7, comma 4, lettera a) del Regolamento citato in premessa.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:

- iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
- ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.

Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Rettore su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.

Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare.

Art. 11 – DECADENZA O RECESSO

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.

Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.

La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con disposizione del Rettore.

Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni al Rettore.

In caso di decadenza o di recesso entro tre mesi dalla data di inizio delle attività, l'assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.

È prevista la possibilità per motivate ragioni che il vincitore richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra il rinvio dell'inizio dell'attività, non oltre tre mesi dalla data proposta. Tale rinvio deve essere autorizzato dal Rettore sentito il Responsabile scientifico.

Costituisce infine causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Siena per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Siena, Banchi di Sotto n. 55, Siena, titolare del trattamento.

Art. 13 – PUBBLICITÀ

Il presente bando è pubblicato sull'Albo *online* dell'Ateneo, sulle pagine web del Servizio concorsi e procedimenti elettorali e sul portale dell'Unione Europea.

Art. 14 - RINVIO CIRCA LE MODALITÀ D'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile del Servizio concorsi e procedimenti elettorali di questa Università.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.

Siena,

05 SET. 2016

Il Rettore
Angelo Riccaboni

Visto
Il Responsabile del procedimento
Maria Bruni

Visto
Il Direttore generale
Marco Tomasi